

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEI PENDII E DEL
SEDIME FERROVIARIO INTERESSATO DAI MOVIMENTI FRANOSI AVVENUTI
IN CORRISPONDENZA DELLE PROGRESSIVE KM 43+350 E KM 44+500
NECESSARI ALLA RIAPERTURA DELLA LINEA COSENZA - CATANZARO
LIDO TRA LE STAZIONI DI MARZI E SOVERIA MANNELLI.

CUP: J33B18000430001 CIG: 7627020004

TRA

Il Soggetto Attuatore del Commissario per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione Calabria - art. 10
Legge n. 116 dell'11 Agosto 2014 - ex Decreto Commissariale
n° 106 del 14.03.2018, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter
della Legge n.116 del 11.08.2014, pubblicata sulla GURI n.
192 del 20.08.2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, con sede in Catanzaro, Viale
Europa, n. 35 (Codice Fiscale 97068210794) - in seguito
indicato anche come "Soggetto Attuatore" o "Committente"

E

_____ nato a _____
il _____, residente in _____, via
_____, in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in
_____, via _____, _____, codice

fiscale _____ e partita IVA _____

_____, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un

raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio

ordinario di imprese costituito con atto notaio

_____ in _____, rep. _____/racc. _____

in data _____, tra essa medesima e le seguenti

imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa () _____ con sede in

_____, via _____, _____,

codice fiscale _____ e partita IVA

_____, cooptata ai sensi dell'articolo 92,

comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. 236 del 14/09/2018 è stato

approvato il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti di

mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei

pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti

franosì avvenuti in corrispondenza delle progressive Km

33+650, km 34+300 e Km 39+000 necessari alla riapertura della

linea Cosenza - Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e

Soveria Mannelli (Codice Rendis n. 18IR530/G1)" per un

importo pari a Euro 3.725.260,44 (tremilionisettecentoventi-

cinquemiladuecentosessanta virgola quarantaquattro), di cui

Euro 3.702.430,92 (tremilionisettecentoduemilaquattrocento-

trenta virgola novantadue) per lavori soggetti a ribasso

d'asta ed Euro 22.829,52 (ventiduemilaottocentoventinove

virgola cinquantadue) per oneri della sicurezza aggiuntivi

per l'attuazione dei piani (PSC), oltre IVA;

- che all'esito della procedura di gara espletata,

l'appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del __, __% (_____ virgola _____ per cento), è

risultato aggiudicatario dell'appalto;

- che, pertanto, il Soggetto Attuatore con nota prot. n.

_____ del _____, ha dato comunicazione all'appaltatore

dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

- che l'appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di

invito, ha presentato tutta la documentazione atta a

dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara;

- che il Soggetto Attuatore ha provveduto a verificare la

completezza e la correttezza della documentazione predetta;

- che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in

possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di

offerta e dichiarati dall'appaltatore stesso e che, pertanto,

ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo

n. 50/2016 e s.m.i., il Soggetto Attuatore con Decreto n. _____

del _____ ha dichiarato efficace l'aggiudicazione dandone

comunicazione all'appaltatore con nota prot. n. _____ del

_____;

- che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli

elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato

la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni

prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso

alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la

congruità degli importi per dar eseguiti tutti i lavori a

regola d'arte comprese le migliorie dallo stesso offerte;

- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- che con il citato Decreto Commissariale n. 106 del

14.03.2018 è stato nominato l'Ing. ZINNO Luigi Giuseppe

Soggetto Attuatore della Struttura commissariale, ai sensi

dell'art. 10 comma 2-ter della legge n.116/2014, della Legge

164/2014 e della Legge 205/2017 art. 1, comma 512;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto

il verbale sullo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4 del

Decreto 07.03.2018, n. 49 in data _____, assunto al

protocollo n. ___ del _____;

- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere

espressamente dichiarata del Direttore dei Lavori,

dell'Impresa e del RUP, nell'ambito del verbale di consegna,

la cantierabilità delle opere progettate che conferma la

cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo

finalizzato alla formulazione dell'offerta;

- il presente contratto viene sottoscritto nelle more del

rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui al D.Lgs

159/2011, da parte della Prefettura di _____ e,

comunque, su dichiarazione resa dall'appaltatore;

- che il Soggetto Attuatore si avvale dei poteri e delle

deroghe di cui:

✓ al comma 4 bis e ter dell'art 13 della Legge 23 maggio 1997, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 1997, n.67";

✓ al comma 4 dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 2009 n.2 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008, n. 185", come richiamato dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195";

✓ all'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge con modificazioni del D.L.24 giugno 2014, n. 91";

- che ci si avvale di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia);

- che ai sensi dell'art. 8 comma 2 septies del D.L. 133/2014, non si applicano ai lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico i commi 10 e 10 ter del codice dei contratti (d.lgs. 163/2006 e s.m.i.);

- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. Il Soggetto Attuatore affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e comunque rinunciando ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi, l'appalto per la progettazione esecutiva delle migliorie presentate in sede di gara ed i cui oneri sono inclusi nel costo complessivo dei lavori e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 7627020004;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J33B18000430001.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal

Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____, __ (_____ virgola _____), di cui:

a) Euro _____, __ (_____ virgola _____) per lavori;

b) Euro _____, __ (_____ virgola _____) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 4. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi

unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il
ribasso contrattuale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,

direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del
capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di
_____ (___), all'indirizzo Via _____, n. ____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale
d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico su conto corrente.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del
capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,
per conto dell'appaltatore, i signori _____, nato a _____
(___) il _____ e _____, nato a _____ (___) il _____,
autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto
corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
_____, acceso presso l'istituto di Credito
_____, di _____ (___), ovvero su altro conto
bancario o postale da comunicare alla Stazione appaltante,
unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto, se diversi da quelli indicati, entro 7

giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (quarantacinque) dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 222 (duecentoventidue) (**o periodo ridotto in gara**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dal

Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori

1. Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale

della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dal Codice dei Contratti.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dovuta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere

all'appaltatore stesso entro 15 (quindici) giorni
dall'effettivo inizio dei lavori, come certificato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, della predetta anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro

credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori medesimi.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro, esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a),

b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il
termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere
e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;
resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti, saranno devolute al competente Foro di Catanzaro. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice dei contratti. Le parti convengono altresì di non avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 207 del Codice dei contratti.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stata effettuata la verifica tramite il servizio Durc on line in data _____ protocollo n. _____.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi all'art. 87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare

eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute

successivamente alla stipula dello stesso contratto.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'appaltatore

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice dei contratti.

4. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli

assetto proprietario, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia di _____, per l'importo di Euro _____, __ (_____ virgola _____).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _____, (_____ virgola _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto

1. I documenti sotto richiamati sono parte integrante del presente contratto, anche quelli non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante:

a) le dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara,

comprehensive di Offerta economica e di dichiarazione di

subappalto;

b) Il Capitolato Speciale d'appalto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

c) l'elenco dei prezzi unitari che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

d) le polizze di garanzia (polizza fidejussoria definitiva e polizza CAR);

e) la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

f) il cronoprogramma;

g) l'offerta economica;

h) l'attestazione SOA;

i) la dichiarazione di cantierabilità resa dall'appaltatore in sede di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell'offerta;

j) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni così come variate e integrate nell'offerta tecnica;

k) i piani di sicurezza.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e c), sono allegati e formano parte integrante del presente contratto. Gli altri documenti elencati e richiamati al precedente comma 1, sottoscritti dalle parti, sono conservati presso la Stazione Appaltante.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 26. Recesso

1. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).

Articolo 27. Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di

danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 28. Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Il Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Articolo 29. Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del

Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della

documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del

Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna

della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Il Soggetto

Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi

per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 30. Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza

su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza

in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso

esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura

un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Articolo 31. Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di

contratto è l'ing. ZINNO Luigi Giuseppe, come sopra

generalizzato, al quale competerà l'esercizio di tutti i

poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi

di sostituti o personale delegato. L'Appaltatore nomina quale

proprio Responsabile del contratto il signor

